

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 QUARTA SEZIONE PENALE

M
 547 / 09

UDIENZA PUBBLICA

DEL 14/01/2009

SENTENZA

N. 59 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MOCALI PIERO	PRESIDENTE	
1.Dott.CAMPANATO GRAZIANA	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.LICARI CARLO	"	N. 027378/2006
3.Dott.FOTI GIACOMO	"	
4.Dott.MASSAFRA UMBERTO	"	

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA / ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

- | | |
|-----|------------------|
| 1) | N. IL 10/07/1937 |
| 2) | N. IL 19/12/1966 |
| 3) | N. IL 12/07/1961 |
| 4) | N. IL 14/02/1961 |
| 5) | N. IL 21/03/1965 |
| 6) | N. IL 05/02/1969 |
| 7) | N. IL 17/04/1972 |
| 8) | N. IL 25/12/1973 |
| 9) | N. IL 24/02/1963 |
| 10) | N. IL 31/03/1965 |
| 11) | N. IL 00/00/0000 |

avverso SENTENZA del 20/10/2005

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 €1,55
 490/55
 490/55
 490/55
 00031547
 00031548
 00031549
 00031550
 00031551
 00031552
 00031553
 00031554
 00031555
 00031556
 00031557
 00031558
 00031559
 00031560
 00031561
 00031562
 00031563
 00031564
 00031565
 00031566
 00031567
 00031568
 00031569
 00031570
 00031571
 00031572
 00031573
 00031574
 00031575
 00031576
 00031577
 00031578
 00031579
 00031580
 00031581
 00031582
 00031583
 00031584
 00031585
 00031586
 00031587
 00031588
 00031589
 00031590
 00031591
 00031592
 00031593
 00031594
 00031595
 00031596
 00031597
 00031598
 00031599
 00031600

72 5
 0 1 07 188936 673 6

CORTE APPELLO

di BOLOGNA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

CAMPANATO GRAZIANA

Udito il Procuratore Generale in persona del

DoG. *Procuratore D'Angel*

che ha concluso per *l'uso indetto nel caso dell'Impugnato*
e l'abbandonamento verso al fine come
provato alle questur d'is.

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Claro Romano Crocchi* n. *1001*
av. Petilli

Udit i difensor Avv.

Pierluigi Lucatoni
Dr. av. Bell'us

FATTO E DIRITTO

... veniva imputato del reato di omicidio colposo per avere cagionato la morte di ... causa della sua condotta di guida negligente, imperita, imprudente e contraria alle norme del codice della strada tenuta il giorno 15.6.1997 in località Santarcangelo in cui aveva proceduto a velocità superiore al consentito e comunque eccessiva rispetto all'ora notturna ed alle caratteristiche dei luoghi ed aveva operato un sorpasso superando le linee continue di mezzera, così da invadere l'opposta corsia di marcia lungo la quale procedeva l'autovettura dell'... che proveniva da senso contrario, contro la quale andava a collidere.

Con sentenza emessa dal tribunale monocratico di Rimini in data 24.3.2004 il ... veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. Veniva altresì condannato al risarcimento del danno alle numerose parti civili costituite, in solido con la responsabile civile, società di Assicurazione Duomo, determinato il concorso di colpa della vittima nei due terzi, con attribuzione di provvisori immediatamente esecutive.

Proponevano appello l'imputato, il responsabile civile e le parti civili, che sostenevano assenza o minore colpa dei loro rappresentati.

La corte d'appello di Bologna con ordinanza accoglieva l'eccezione formulata dal responsabile civile nel suo atto di impugnazione ed estrometteva le parti civili, ritenute essere soggetti non legittimati ad ottenere il risarcimento del danno in difetto di condizioni di reciprocità, affermando di non condividere l'assunto del primo giudice che aveva respinto tale eccezione sotto il profilo che vi era stata la violazione di un diritto fondamentale di ogni uomo, qual è il diritto alla vita ed alla salute che è sempre azionabile. Affermava in sentenza che il tribunale non aveva tenuto conto che essendo il ... immediatamente deceduto i suoi parenti si erano costituiti non per chiedere i danni iure successionis, ma quelli propri, limitando la richiesta alle spese funerarie ed ad un lucro cessante, per cui era questo il danno da considerare e non quello fondamentale citato.

Nel merito condivideva il giudizio di responsabilità in quanto anche se la vittima procedeva a farsi spenti per un guasto alle luci dell'autovettura, essa sarebbe stata avvistabile per tempo prima di iniziare il sorpasso, se l'imputato avesse fatto uso delle luci di profondità, cui era tenuto, considerata la velocità con cui procedeva.



Riteneva il predetto meritevole del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e dichiarava l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione del medesimo.

Avverso detta sentenza pronunciata in data 20.10.2005 hanno proposto ricorso le parti civili che hanno dedotto la nullità dell'ordinanza di estromissione in quanto per il principio di immanenza della costituzione di parte civile sancito dall'art.76 comma 2 c.p.p tale estromissione non poteva essere disposta e l'esclusione dalla partecipazione alle successive fasi processuali aveva leso il loro diritto di difesa.

Con il secondo motivo deducono la nullità dell'ordinanza anche sotto il profilo dell'errata applicazione delle norme che riguardano lo straniero cui la Costituzione riserva i medesimi diritti previsti per i cittadini italiani.

Secondo i predetti ricorrenti l'art.16 disp.att.c.c. riguarda i soli diritti civili diversi da quelli fondamentali che la costituzione riconosce in capo a chiunque, come il bene della vita, della salute che una volta lesi comportano un risarcimento del danno, sia esso fatto valere dal soggetto offeso o dai suoi eredi, senza necessità di dimostrare l'esistenza di una condizione di reciprocità vigente nel suo paese di origine.

Per altro lo stesso testo unico che regola la disciplina dell'immigrazione riconosce al cittadino straniero legittimamente soggiornante in Italia il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, mentre l'art.1 del Regolamento di attuazione, che disciplina l'accertamento delle condizioni di reciprocità, esonera gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro che non sono tenuti a tale dimostrazione.

Questa disciplina, onde non creare una illegittima disparità di trattamento, secondo i ricorrenti, deve essere estesa ai familiari non residenti in Italia, senza tenere conto se esistano o meno condizioni di reciprocità in paesi che possono essere meno sensibili al riconoscimento dei diritti umani.

Con il terzo motivo la disposta estromissione viene censurata sotto l'aspetto di carenza di motivazione in quanto la corte territoriale si sarebbe limitata ad un'asserzione apodittica ed avrebbe travisato il contenuto del ragionamento svolto dal primo giudice.

Anche l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo illogicità della motivazione, travisamento del fatto e violazione di legge.

L'errore compiuto dalla corte bolognese consisterebbe nell'omettere la motivazione su alcuni punti della sentenza di primo grado censurati dall'appellante, fidando nel rinvio alla medesima, nonostante le sentenze siano in contrasto tra loro dal momento che il tribunale non contesta il mancato uso delle luci abbaglianti che la corte pone a fondamento del giudizio di responsabilità. Inoltre aggiunge che sarebbe errato pretendere l'uso delle luci di profondità nel momento in cui l'autovettura si accingeva al sorpasso perché in contrasto con l'art.153 c.d.s.

Il ricorrente contesta la ricostruzione effettuata dal perito in primo grado circa la velocità tenuta dalla sua autovettura, poiché essa contrasta con il fatto che egli si trovava a procedere in colonna a circa 70-75 kmh , come dichiarato dai testi escussi e la sua autovettura non avrebbe potuto raggiungere i 100 kmh stimati dal tecnico se non dopo 12 secondi, lasso di tempo eccessivo rispetto alla manovra effettuata; inoltre censura la valutazione del perito perché non ha tenuto presenti le tracce di scarrocciamento.

Censura l'affermazione del primo giudice che ritiene eccessiva anche una velocità sugli 80-90 kmh, rispettosa del limite, perché le condizioni stradali non imponevano maggiore prudenza e sostiene che l'impatto si sarebbe verificato anche se avesse proceduto a velocità ancora inferiore e certamente prudenziale di 70 kmh.

Quanto alla violazione dell'art.40 c.d.s. per avere superato la linea di mezzera afferma che la manovra era iniziata prima dell'inizio della linea longitudinale continua e che per l'assenza di segnaletica verticale non poteva immaginare che si sarebbe trovato di fronte al divieto.

Il responsabile civile, con memoria difensiva, interviene allo scopo di resistere al ricorso e sostiene che l'impugnazione è inammissibile perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte, rimanendo impregiudicata l'azione risarcitoria in sede civile.

Al contrario l'ammissione disposta dal primo giudice era impugnabile e revocabile per espressa dizione dell'art.585 c.p.p.

Quanto al merito della questione tutte le norme richiamate dalle parti civili riguardano lo straniero residente in Italia nei cui confronti è applicabile la disciplina sull'immigrazione, ma non i suoi familiari che vivono all'estero, per i quali vale il limite della condizione di reciprocità , anche alla luce della costituzione italiana che non può porsi come scudo di protezione di persone che non vivono in Italia.

Con ulteriore memoria depositata a sensi dell'art. 121 c.p.p. il responsabile civile insiste sull'inammissibilità del ricorso delle parti civili in quanto costoro hanno censurato l'estromissione, ma non hanno chiesto che annullata la sentenza venissero decise le domande risarcitorie.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e l'annullamento della sentenza impugnata quanto alle questioni civili con rinvio al giudice civile.

La prima questione posta dalle parti riguarda l'ammissibilità del ricorso delle parti civili che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza con cui venivano estromesse, nonché della sentenza in oggetto.

Secondo il responsabile civile, l'ordinanza di esclusione della parte civile non è impugnabile, a differenza di quella di inammissibilità o di rigetto di esclusione, perché la parte esclusa non è più parte del processo, per cui non può interloquire ed ha perduto il potere di agire avverso la sentenza assolutoria dell'imputato che non contiene alcuna decisione che lo riguardi.

Sul punto richiama la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ed il pensiero della Corte Costituzionale che ha escluso l'illegittimità di questa norma in quanto al danneggiato resta impregiudicato l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, mentre "un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa imperniato sull'immediata impugnabilità da parte del danneggiato dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile, non sarebbe realizzabile senza grave intralcio per la prosecuzione del processo penale, confliggendo con le esigenze di speditezza dello stesso" (Corte Cost. sent. 26.6.1975 n.166).

Tuttavia, va detto che il sistema di cui innanzi riguarda l'ordinanza di esclusione che viene adottata su richiesta del PM, del responsabile civile o dell'imputato (art.80 c.p.p.) o d'ufficio (art.81 c.p.p.) entro i termini espressamente indicati da tali norme, che non superano il momento dell'apertura del processo penale. Esso è ragionevole e trova il suo fondamento nei principi enunciati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, tenuto conto che in forza delle nuove norme processuali la pregiudiziale penale rispetto al promovimento della causa civile è venuta meno, salvo in determinate condizioni che non riguardano il caso di specie.

Quando, invece, la parte civile sia stata ammessa, pur essendo impugnabile sia l'ordinanza che la sentenza su tale punto, la decisione non può essere assunta con ordinanza ^{preliminare} trattandosi di una modifica che va ad incidere sul contenuto della sentenza stessa e che quindi va esaminata solo in fase di decisione, rimanendo per altro soggetta a successiva impugnazione.



Invero, per il principio di immanenza della costituzione della parte civile, la costituzione una volta avvenuta ed ammessa, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del giudizio, sicchè, sino a quando non è pronunciata sentenza irrevocabile, l'azione civile rimane inserita nel processo penale e la parte civile ha il diritto di parteciparvi, per cui il giudice non può escluderla, salvo il potere di verifica circa la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio e la sua connessione con l'azione penale.

Tale scelta del legislatore, di impedire le impugnazioni avverso le decisioni che riguardano l'immediata esclusione della parte civile, effettuate con ordinanza entro i termini che precedono l'apertura del dibattimento e di garantire invece alla p.c ammessa i suoi diritti di difesa nell'ambito del processo penale hanno una spiegazione molto semplice: nel primo caso il giudice non ravvisa la legittimazione al processo, lasciando il campo alla possibilità dell'instaurarsi della causa civile, mentre nel secondo caso il giudice, al contrario, non riconosce alcun ostacolo alla partecipazione del danneggiato al processo penale e con sentenza statuisce anche nei suoi confronti, tenendo presente le sue difese, per cui il processo sarebbe monco ed ingiusto se lo stesso, intervenuto in un grado del giudizio, non potesse coltivare le proprie pretese ed eccezioni per tutto il corso dello stesso, salva ^{la} sua rinuncia.

Le statuizioni del giudice in questo caso, di fronte al permanere di eccezioni ed impugnazioni aventi ad oggetto la costituzione della p.c., non possono che essere assunte con sentenza, avverso la quale le parti hanno il potere di proporre successiva impugnazione.

Pertanto il ricorso in oggetto deve ritenersi ~~caso~~ ammissibile.

In relazione al secondo profilo di inammissibilità dedotto dal responsabile civile, che sottolinea il fatto che le parti civili hanno argomentato in ordine alla loro esclusione, nulla chiedendo in ordine all'annullamento della sentenza in relazione alle statuizioni civili, si osserva in primo luogo che la sentenza contiene un dispositivo ambiguo perchè, oltre a dichiarare l'estinzione del reato, il giudice di appello conferma nel resto la decisione del primo giudice, per cui diventava arduo per le parti civili chiedere un annullamento di tale pronuncia, che nella forma era a loro favore, una volta venuta meno l'estromissione.

Per tale ragione le predette parti ricorrenti si sono concentrate sull'annullamento in ordine a tale punto, disposto con ordinanza e recepito nella parte motiva della sentenza.

Si ricava da ciò che la predetta eccezione risulta essere inconsistente.

Più delicata è invece la questione che è posta alla base dell'esclusione dell'azione civile proposta dai congiunti della vittima.

Il responsabile civile ha richiamato il disposto di cui all'art.16 preleggi civili, che riconosce allo straniero il godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità, fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

L'art.16 si riferisce unicamente alla capacità di diritto privato, mentre i diritti politici rimangono riservati in linea di massima ai cittadini, indipendentemente da qualsiasi riferimento alla regolamentazione che essi assumono in altri stati.

La reciprocità è da intendersi soddisfatta allorché risulta che lo stato estero non pone alcuna discriminazione a danno del cittadino italiano e quindi si deve del tutto prescindere dalle modalità di esercizio regolamentate dalla legge straniera rispetto a quella italiana e si deve fare riferimento solo al diritto nella sua oggettiva natura.

Pertanto il principio di reciprocità costituisce una condizione di efficacia della norma che attribuisce un diritto allo straniero, che non va confuso con il riconoscimento di tale diritto.

In caso di contestazione, la condizione di reciprocità deve essere provata da chi invoca il diritto, trattandosi di un fatto costitutivo della relativa pretesa. Di conseguenza, il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Civ. III sezione n.26062 del 30.10.2008, Vivaldi Rv. 605338 ; Sez.Un. N.24814 del 29.11.2007 Rv: 600530).

Nel caso di specie è pacifico che, non essendo stata provata, è come non esistesse e sul punto non vi è contestazione delle p.c.

E' altresì affermato in giurisprudenza che tale condizione non è richiesta quando il diritto azionato riguarda i diritti inviolabili, quali il diritto alla libertà, l'inviolabilità del domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza, la libertà religiosa, la libertà di manifestazione del pensiero, la tutela giurisdizionale, la personalità della responsabilità penale.

Oltre a questi diritti in giurisprudenza si è riconosciuto che vi sono anche altre situazioni per le quali non opera la condizione di reciprocità, e si fa riferimento a diritti inviolabili come la vita e la salute, che non possono dipendere dalla legislazione vigente nel paese dello straniero, senza porsi in contrasto con i principi contenuti nella Costituzione italiana, con la quale l'art.16 deve sempre confrontarsi. Infine, la stessa norma fa riferimento ad eventuali disposizioni contenute in leggi speciali, che esonerano lo straniero dalla condizione di reciprocità.



Le parti civili ricorrenti hanno richiamato la disciplina dell'immigrazione, che all'art.2 regolamenta i diritti ed i doveri dello straniero, al quale, se regolarmente soggiornante in Italia, riconosce i diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salva diversa disposizione dello stesso testo unico o di convenzioni internazionali.

Inoltre l'art.1 del Regolamento di attuazione, che disciplina l'accertamento della condizione di reciprocità, afferma che tale accertamento non è richiesto per i cittadini stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per l'esercizio di un'impresa individuale e per i relativi familiari.

In ordine a questo rilievo, il responsabile civile concorda che se il risarcimento riguardasse il danno diretto dell'Haruni, che si trovava in questa situazione, essendo lavoratore subordinato con un regolare permesso di soggiorno, la questione non si porrebbe, come non si porrebbe se i suoi famigliari vivessero in Italia.

Poiché invece costoro vivono all'estero ed hanno azionato diritti risarcitori propri e non a titolo di successione nei diritti del loro congiunto, opera la condizione di reciprocità.

Osserva invece questa Corte che la norma citata non distingue in ordine all'estensione dei diritti del soggiornante ai famigliari tra quelli residenti in Italia ed i non residenti, condizione eventuale che dipende da molteplici ^{situazioni} ~~condizioni~~.

E' ovvio che chi non è residente può non avere interesse, né possibilità di attivare alcuni diritti che sono legati alla residenza, come la scuola, l'assistenza sanitaria ecc., ma ciò non significa che la legge intenda discriminare le due posizioni in quelle situazioni che non dipendono dalla residenza.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che le parti civili agiscono iure proprio e non iure successionis, ma il loro diritto discende dalla perdita del bene fondamentale della vita del loro congiunto, causata da un fatto penalmente rilevante e che quindi i diritti azionati sono intimamente dipendenti dalla lesione di un diritto che la Costituzione italiana riconosce a tutte le persone indipendentemente dal loro status di cittadini o di stranieri.

Questo legame non è indifferente alla valutazione che occorre dare ^{del} contenuto della disciplina dell'immigrazione, che in linea generale riconosce ai famigliari i diritti attribuiti al cittadino italiano, non essendo ragionevole escludere, solo in base all'assenza di costoro in Italia, le conseguenze giuridiche che la perdita della vita per colpa altrui determina nella sfera degli stretti congiunti della vittima.

E' principio costituzionale che la garanzia dei diritti fondamentali e di quelli inviolabili si fondano anche sui doveri inderogabili di solidarietà sociale; che la loro tutela presuppone la garanzia del rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione.

I congiunti dell'Haruni hanno chiesto il ristoro dei danni anche per lucro cessante e per gli oneri delle spese funerarie.

Quest'ultime sono necessarie per onorare degnamente la sepoltura della vittima e dunque sono strettamente collegate alla sua persona, mentre il risarcimento da lucro cessante deriva dai vincoli di solidarietà familiare che impongono alla persona il sostentamento dei propri congiunti.

Discriminare la posizione e sostenere che solo i familiari stranieri soggiornanti in Italia hanno diritto a tale trattamento, senza condizione di reciprocità, mentre coloro che vivono all'estero ne sono soggetti, rivelerebbe una irragionevole disparità di trattamento, fondata su di una interpretazione della legge sull'immigrazione del tutto disancorata dai principi fondanti della Costituzione italiana innanzi richiamati.

Ne discenderebbe anche che la tutela del bene-vita dello straniero avrebbe rilievo solo penale, senza alcuna conseguenza in campo civile, per cui i legami solidaristici che sono a fondamento dei rapporti familiari cesserebbero con la sua morte nei confronti di persone confidanti nel suo apporto patrimoniale, se viventi all'estero, mentre essi potrebbero dispiegare i loro effetti e tradursi in diritti risarcitori nei confronti dei famigliari regolarmente soggiornanti in Italia.

Si verrebbe, quindi, a verificare una diversità di trattamento che inciderebbe anche sul valore della vita di colui che è la vittima del fatto lesivo : vita che è tale non solo per il valore biologico della persona, ma per i rapporti che questa ha sviluppato, che ne estendono i limiti oltre quelli strettamente riguardanti il corpo e rappresentano la parte spirituale, relazionale, affettiva che distingue l'uomo da altri esseri viventi.

Ne conseguirebbe che la vita di uno straniero senza congiunti in Italia varrebbe molto meno di quella del cittadino italiano, pur essendogli attribuiti in vita gli stessi diritti, perché verrebbe escluso alcun rilievo alla sua valenza spirituale, che si traduce nei tanti doveri e diritti di relazione che ad altri soggetti vengono riconosciuti come produttivi di effetti giuridici dopo la morte.

Verrebbe negato il suo diritto di essere tenuto in considerazione anche dopo la morte, per la perdita che i suoi congiunti subiscono sotto il profilo anche economico, che non verrebbe in alcun modo riconosciuto per il solo fatto che queste relazioni riguardano persone non ricongiunte in Italia.

La perdita della vita umana in questo caso non troverebbe alcuna forma di risarcimento, nonostante il rapporto del cittadino con lo Stato italiano non sia stato occasionale, ma dovuto ad una richiesta di lavoro di cui lo Stato italiano si è giovato.

Va, invece, effettuata una ragionevole lettura del regolamento della legge sull'immigrazione, e questa consente di ritenere che il trattamento giuridico conseguente alla lesione del bene-vita spetta ai famigliari dello straniero alla stessa stregua dei quelli del cittadino italiano, siano o meno conviventi in Italia.

Ciò posto, la corte d'appello ha errato non solo nella forma, ma anche nella sostanza, negando la permanenza in giudizio delle predette parti civili.

Quanto alle statuizioni pronunciate dal primo giudice, esse vanno di conseguenza confermate, senza necessità di rinvio al giudice civile.

Invero il reato è stato dichiarato prescritto e l'impugnazione dell'imputato va dichiarata inammissibile per due ordini di ragioni: sul punto della dichiarazione di prescrizione non sussiste certamente quell'evidenza che la legge richiede per dichiarare la non punibilità per altra causa ai sensi dell'art.129 c.p.p.

Invero in presenza di una causa estintiva del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere la rilevanza penale del fatto emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (Cass. Pen. sez. VI 25 marzo 1999 n.3945 P.G. in proc. Pinto R.V. 213882).

Inoltre, tutte le doglianze relative alla sentenza impugnata riguardano questioni di fatto, per cui, anche entrando nel merito delle censure ai sensi dell'art 578 c.p.p., che impone una piena valutazione dell'impugnazione agli effetti delle statuizioni civili anche nel caso in cui sia pronunciata l'estinzione del reato per prescrizione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente sostiene che la sentenza d'appello non contiene un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado in quanto le due pronunce ravvisano la sua responsabilità penale, ma per motivi diversi.

Si osserva che entrambi i giudici hanno valutato come elemento di colpa il mancato uso, da parte dell'imputato, delle luci di profondità all'atto dell'inizio del sorpasso che gli avrebbe consentito di rinunciare alla manovra avvedendosi del mezzo che sorraggiungeva da senso contrario a fari spenti; mezzo che l'automobilista che si accingeva a superare aveva notato. Dunque le due pronunce si integrano, essendo nella sostanza entrambe confermatrice della responsabilità dell'imputato, anche se il giudice di secondo grado perviene ad una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Quanto all'uso delle luci di profondità, inconsistente risulta essere il rilievo che esse non sono consentite quanto si è incolonnati, perchè entrambi i giudici hanno richiamato l'imprudenza dell'automobilista che si accinge al sorpasso ad una velocità che non è proporzionata alle luci anabbaglianti, le quali si possono usare per il breve lasso di tempo necessario a perlustrare la corsia opposta ed avvisare l'automobilista sorpassando, dell'intenzione di effettuare il sorpasso.

Per altro in tema di velocità e di violazione del divieto di sorpasso, stabilito dalla linea continua di mezzzeria, il giudice di primo grado aveva ampiamente argomentato e le censure riproposte in questa sede tornano ad esporre dati di fatto che la sentenza ha valutato in modo completo ed immune da vizi logici.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 considerata equa in rapporto alla colpa che emerge nella proposizione dello stesso, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.186/2000.

Inoltre l'imputato va condannato, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle p.c. che su liquidano in complessive € 5.000, oltre accessori come per legge, considerato che le medesime, pur essendo in numero consistente, hanno proposto la stessa questione di diritto.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio l'ordinanza 20.10.05, nonchè la sentenza impugnata, limitatamente all'estromissione delle p.c. e del responsabile civile, fermo restando le statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado.

Dichiara inammissibile il ricorso del che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonchè in solido con il

responsabile civile Assicurazione Duomo alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in €5.000,00 oltre accessori, come per legge.

Roma 14 gennaio 2009

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

